



COMUNE DI VICENZA

ALLEGATO ALLA DELIB. DI G.C.	
N. 22/18315	DEL 16/2/16
IL PRESIDENTE <i>Giudice</i>	
IL SEGRETARIO GEN.LE	

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE E PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90 CONV. IN LEGGE 11/08/2014 N.114

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16/2/16



COMUNE DI VICENZA

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 2. COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

CAPO II INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 3. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 4. RIPARTIZIONE INCENTIVO

Art. 5. PAGAMENTO INCENTIVO

CAPO III TERMINI E PENALITÀ'

Art. 6. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Art. 7. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

Art. 8. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

CAPO IV PROCEDURE E NORME FINALI

Art. 9. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

Art. 10. ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI VICENZA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente regolamento ha per oggetto la costituzione e la ripartizione della quota parte del fondo per la progettazione e innovazione ed è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, e comma 7-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 a seguito delle modifiche introdotte dall'art 13-bis del D.L n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo n.163/2006, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera, o di un lavoro.

Per i progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria la percentuale è stabilita nel 1,80% dell'importo dei lavori posti a base di gara, oneri per la sicurezza compresi.

Per i progetti di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria la percentuale è stabilita nel 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara, oneri per la sicurezza compresi.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori tecnici e amministrativi.

La corresponsione degli incentivi può avvenire, per i soggetti che hanno svolto le previste prestazioni, solo quando i relativi progetti sono posti a base di una procedura di affidamento. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al comma 1 è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi, fatto salvo quanto previsto dall'art, 93, comma 7 ter del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.

6. Nel caso di redazione di perizie di variante e suppletive l'incentivo è calcolato solo sull'importo a base d'appalto dei lavori suppletivi affidati, con esclusione della varianti



COMUNE DI VICENZA

causate da errore progettuale ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) del codice dei contratti.

7. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione e per la corresponsione dell'incentivo sono previste nel quadro economico del progetto e con specifico impegno di spesa.

CAPO II - INCARICHI ED INCENTIVO

Art. 3. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività oggetto del presente regolamento sono effettuati, per ogni singola opera, con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, una opportuna rotazione del personale. Il medesimo dirigente può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Nel caso in cui gli affidamenti delle attività coinvolgano i dipendenti di altre strutture dovrà essere preventivamente acquisito il benestare del dirigente preposto a dette strutture.

2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare:

- l'indicazione dell'opera con riferimento alla programmazione comunale;
- il responsabile del procedimento e suoi collaboratori per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione;
- gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori;
- gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo;
- i nominativi dei collaboratori tecnico-amministrativi dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno
- le aliquote da attribuire agli incaricati sulla base di quanto indicato nel presente regolamento;
- definisce tempi e modalità di monitoraggio sull'andamento dell'incarico affidato che il RUP dovrà attuare per relazionare alla P.O. di riferimento e al dirigente della struttura di riferimento.

Art. 4. RIPARTIZIONE INCENTIVO

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;



COMUNE DI VICENZA

- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
- e) gli incaricati per la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo
- g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, schemi di contratto, studi e ricerche, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- h) il personale amministrativo che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, all'affidamento dei lavori, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione e collaudo, redigendo atti e apponendo il loro visto.

2. Qualora le prestazioni di progettazione siano riferite solo ad alcune delle fasi di progettazione, la corrispondente quota di incentivo è ripartito nella misura ridotta di cui all'allegata Tabella "B".

3. L'incentivo è ripartito tra il personale dipendente secondo le modalità e percentuali di cui all'allegata Tabella "A".

4. Le percentuali riportate nella tabella "A" a fianco di ciascuna tipologia di prestazione possono essere sommate in caso di cumulo di incarichi.

5. Le precitate percentuali sono valide per lo svolgimento completo delle tipologie di prestazione indicate. Nel caso le prestazioni siano svolte con il parziale supporto anche di collaborazioni esterne, dette percentuali sono ridotte, all'atto del conferimento degli incarichi interni, applicando i parametri di incidenza di cui alla tavola Z-2 "Prestazioni e parametri (Q) di incidenza" del D.M. Giustizia 31.10.2013 n. 143, applicando tali coefficienti moltiplicati per 100.

6. Le somme non ripartite, ai sensi dei commi precedenti costituiscono economie e non permangono sul fondo di cui all'art. 2.

ART. 5. PAGAMENTO INCENTIVO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, ovvero, per i dipendenti di altre strutture, dal dirigente che ha provveduto all'affidamento delle attività, previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento, in cui sono indicati gli estremi degli atti relativi all'approvazione del progetto e all'avvio del procedimento di affidamento dei lavori, asseverate le attività svolte con riferimento all'atto di conferimento dell'incarico di cui al precedente art.3 e motivate le proposte di pagamento.

2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei



COMUNE DI VICENZA

dipendenti incaricati. Di detto accertamento dovrà essere dato conto nel provvedimento dirigenziale di pagamento dell'incentivo.

3.L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010.

4.L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.

5.L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.

6.L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.

7.L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

8. Nei casi di cui ai commi 6,7, il Dirigente del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

9. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 per l'ipotesi in cui il ritardo comporti varianti o aumenti di spesa per motivi diversi da quelli indicati dall'art.131 comma 1 lettere a), b), c) e d) del d. Lgs. 163/2006, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.

10. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme non permangono nel fondo di cui all'art. 2 comma 2, ma costituiscono economia ferma restando l'eventuale restituzione di somme a terzi in relazione al finanziamento dell'opera.

11.Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo (art. 93 comma 7 ter) dell'anno precedente.

12. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno non resta nel fondo di cui all'art. 2, ma costituisce economia, ferma restando l'eventuale restituzione di somme a terzi in relazione al finanziamento dell'opera.

13. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.



COMUNE DI VICENZA

CAPO III - TERMINI E PENALITÀ'

ART. 6. TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 7. TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente della struttura preposta nel seguente modo:
 - a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
 - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta emissione di certificazione (certificato di collaudo o di regolare esecuzione) che attesti la regolare esecuzione dell'opera.
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare annualmente gli acconti fino al massimo del 50% degli importi corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui all'articolo 5 comma 11 del presente regolamento, è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e non resta nel fondo di cui all'art. 2, ma costituisce economia, ferma restando l'eventuale restituzione di somme a terzi in relazione al finanziamento dell'opera..

ART. 8. PENALITÀ PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo



COMUNE DI VICENZA

132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate che costituiranno economia di bilancio.

2. In caso di incremento fino al 20% dei tempi previsti per l'esecuzione dell'opera, causati da accadimenti diversi da quelli elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice, viene applicata nei confronti dei responsabili del ritardo una riduzione dell'incentivo del 30%, sul totale complessivo già decurtato ai sensi del comma 9 dell'art. 5. In caso di ritardi superiori, l'incentivo non è corrisposto. La somma o la quota non liquidata costituisce economia di bilancio, ferma restando l'eventuale restituzione di somme a terzi in relazione al finanziamento dell'opera.

CAPO IV - PROCEDURE E NORME FINALI

ART. 9. DISPOSIZIONE TRANSITORIE

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26.02.2001 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.01.2011.

2. Fino alla data dell'entrata in vigore della Legge 114/2014 (19 agosto 2014) si applica il precedente regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 26.02.2001 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.01.2011, tenendo conto delle seguenti modalità di gestione della fase transitoria, che si possono così schematizzare:

- per tutte le attività compiute fino al **24/06/2014** si applicano le norme previgenti anche se la liquidazione degli incentivi avviene successivamente;
- per tutte le attività compiute dal **25/06/2014** al **18/08/2014** l'incentivazione è del tutto abrogata per il personale avente qualifica dirigenziale. Conseguentemente le parti di incentivo spettanti al personale di qualifica dirigenziale, per le attività svolte durante tale periodo, sono da considerarsi economie di spesa: per le attività svolte dal restante personale restano vigenti le disposizioni di cui al previgente regolamento comunale;
- per tutte le attività compiute dal **19/08/2014** e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune accantona le somme destinate ad alimentare il fondo per la progettazione e l'innovazione, pur non potendo effettuare erogazioni;
- dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune – con le tempistiche in esso indicate – potrà effettuare le erogazioni relativamente alle attività compiute dopo il **19/08/2014**.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione dello stesso con deliberazione di Giunta Comunale.

TABELLA "A" (art. 4)



COMUNE DI VICENZA

Nella quota parte attribuita a ciascuna delle sotto riportate figure professionali, sono compresi i compensi da assegnare agli eventuali collaboratori amministrativi delle medesime.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Max 16%	Collaboratori amministrativi del RUP dal 5% al 40% dell'incentivo assegnato
PROGETTISTA/I	Max 32%	Collaboratori amministrativi del Progettista dal 5% al 20% dell'incentivo assegnato
PROGETTISTA DEL PIANO DI SICUREZZA	Max 5%	Collaboratori amministrativi del Progettista dal 5% al 20% dell'incentivo assegnato
DIREZIONE DEI LAVORI	Max 20%	Collaboratori amministrativi del DDLL dal 5% al 30% dell'incentivo assegnato
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	Max 10%	Collaboratori amministrativi del Progettista dal 5% al 20% dell'incentivo assegnato
COLLABORATORI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE	Max 7%	–
COLLABORATORI TECNICI IN FASE DI DIREZIONE LAVORI	Max 5%	–
COLLAUDATORE	Max 5%	Collaboratori amministrativi del Collaudatore dal 5% al 30% dell'incentivo assegnato
TOTALE Max	100%	

TABELLA "B" (art. 4)

Aliquote di applicazione dell'incentivo di cui alla tabella "A" per progettista/i in caso di redazione di solo alcune fasi del progetto.

Progettazione preliminare il 15%

Progettazione definitiva il 50%

Progettazione esecutiva il 35%

Allegato: TAVOLA Z-2 allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013)